COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0223598/2025 del 27/06/2025
'Class. ' 003.001002
Firmatario: Jamil Sadegholvaad
Allegato N.2: ORDINANZA DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2025 (2)

Comune di Rimini

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI EROGAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN LOCALI PRIVI DELLA PRESENZA DI RESPONSABILI, PREPOSTI O ALTRI INCARICATI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art.54 comma 4 e comma 4-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana in particolare provvedimenti diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

- che l'area cittadina limitrofa alla stazione ferroviaria ed in particolare la zona ricompresa tra le Vie Giovanni XXIII, Piazzale Cesare Battisti, Via Dante Alighieri e Via Tempio Malatestiano e Piazza Ferrari comprese è fortemente antropizzata e sovente vede la presenza di soggetti che bivaccano durante tutta la giornata, consumando bevande alcoliche e spesso generando fenomeni di degrado urbano sfocianti anche in comportamenti penalmente rilevanti quali gli atti contrari alla pubblica decenza, l'ubriachezza manifesta, il consumo ed il traffico di sostanze stupefacenti, il danneggiamento e l'imbrattamento;

- che all'interno del precitato sedime trovano collocazione alcuni locali per la vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante l'utilizzo di distributori automatici per tutto l'arco delle 24 ore e che detti locali rimangono aperti e funzionanti per l'intero arco delle 24 ore senza alcun controllo su coloro che vi accedono per consumare e che diventano durante tutto l'arco delle 24 ore luoghi di aggregazione in forma stabile di soggetti dediti ad attività illecite quali spaccio di sostanze stupefacenti, illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti, atti contrari alla pubblica decenza, danneggiamento e imbrattamento e sovente vengono utilizzati come ricoveri di fortuna per trascorrervi l'intera notte;

RILEVATO:

- che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata abitudine di consumare alimenti e bevande nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0223598/2025 del 27/06/2025
'Class. ' 003.001002
Firmatario: Jamil Sadegholvaad

praticamente continua e senza limitazioni orarie senza alcuna regolamentazione favorendo l'insediarsi in forma stabile all'interno di quei locali di soggetti dediti ad attività illecite quali spaccio di sostanze stupefacenti, illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

- che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto allo svolgimento delle loro attività quotidiane ed al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

CONSIDERATO:

- che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite orario e controllo fisico vendono, tra gli altri generi alimentari, anche bevande alcoliche di diversa gradazione,

- che la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori senza che l'Amministrazione Comunale, e le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agevolando pertanto gli effetti negativi sopra descritti;

- che l'attività di vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante l'utilizzo di distributori automatici per tutto l'arco delle 24 ore effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio della attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una situazione di clamorosa sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio;

PRESO ATTO:

- che il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento attività di vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante l'utilizzo di distributori automatici per tutto l'arco delle 24 ore è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e da comitati spontanei, che hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Relazioni Pubbliche una situazioni di grave degrado della zona lamentando fenomeni di disturbo alle loro attività quotidiane ed al loro riposo arrecato dagli avventori dei precitati locali intenti a consumare le bevande appena acquistate e successivamente a bivaccare all'interno dei locali incustoditi tutta la giornata ed in alcuni casi anche trascorrendovi l'intera notte;

- dei contenuti emersi dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica evidenziati nei verbali redatti in data 12 Dicembre 2024 e 14 Aprile 2025;

- delle interrogazioni presentate in Consiglio Comunale afferenti la sicurezza urbana dalle quali emerge che i residenti lamentano la lesione del diritto allo svolgimento delle attività

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0223598/2025 del 27/06/2025
'Class. ' 003.001002
Firmatario: Jamil Sadegholvaad

quotidiane ed al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

- dei numerosi pattugliamenti e servizi straordinari di vigilenza e controllo dell'area svolti costantemente dalle Forze dell'Ordine ed anche con aderenti ad associazioni di volontariato e Street tutor per assicurare la dovuta tranquillità e vivibilità della zona sia ai residenti che ai passanti;

RITENUTO che l'emanazione di un provvedimento urgente sia oramai l'unico strumento idoneo a prevenire e contrastare le situazioni di degrado che si sono venute a creare in prossimità dei locali di vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante distributori automatici aperti 24 ore al giorno consentendo di fronteggiare gli effetti negativi che possano causare ed i pericoli per i residenti e i cittadini che risiedono e transitano nelle aree ove tali locali sono attivi, in specie durante il periodo estivo che, notoriamente, è caratterizzato da una maggiore affluenza di turisti;

CONSTATATO che al fine di garantire una giusta contemperazione tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti, nonché la tutela dell'ambiente, appare necessario intervenire in via d'urgenza imponendo condizioni in grado di garantire tranquillità e decoro in particolare limitando i fenomeni di illiceità favoriti dalla presenza di locali dove vengono distribuite bevande alcoliche in locali privi della presenza di responsabili, preposti o altri incaricati

VALUTATA la posizione strategica che l'area riveste all'interno del tessuto sociale, con l'ubicazione, nelle immediate vicinanze, della Stazione Ferroviaria e del capolinea degli autobus di linea, frequentati da turisti e visitatori della città, nonché scolari e studenti che nel periodo scolastico frequentano la zona per l'utilizzo dei mezzi pubblici nonché per la frequenza ai vari plessi scolastici ivi ubicati;

RAVVISATA la necessità di arginare le aggregazioni di soggetti equivoci, che si soffermano presso gli esercizi privi di responsabili od addetti al presidio dei locali ove è possibile acquistare, tramite apparecchi automatici, bevande, alimenti ed alcolici, e che sovente utilizzano tali ambienti, oltre che come centri di ristoro, anche quale sede stabile per organizzare appuntamenti e frequentazioni private e spesso trascorre la notte come dormitorio

PRESO ATTO che tale consuetudine genera comportamenti incivili quali schiamazzi, litigi ovvero invettive ed insulti rivolti persino ai passanti od ai residenti della zona, nonché danneggiamenti generati anche dall'abuso del consumo di bevande alcoliche, che vengono acquistate senza alcuna remora, stante l'inapplicabilità dell'articolo 691 del Codice Penale che vieta la somministrazione di alcolici a chi si trova in stato di manifesta ubriachezza ma non la mera vendita esercitata tramite degli apparecchi in locali privi di qualsiasi controllo utile ad allertare le forze dell'ordine in caso di pregiudizi alla sicurezza ed incolumità pubblica;

RILEVATO come la vendita e distribuzione di alimenti e bevande operata meramente tramite apparecchi automatici, in locali privi della presenza di personale incaricato del loro presidio e sorveglianza non consenta alle forze dell'ordine un'adeguata attività investigativa preventiva, da operarsi tramite la raccolta di informazioni da parte di esercenti e gestori stante la loro assenza nei suddetti esercizi;

ATTESA la volontà, della Amministrazione Comunale, di assicurare una fruizione consapevole e

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005"
Protocollo N.0223598/2025 del 27/06/2025
'Class. ' 003.001002
Firmatario: Jamil Sadegholvaad

decorosa del territorio, che garantisca condizioni di sicurezza a tutti coloro i quali, per varie ragioni, vivono la città e desiderano ammirarne il patrimonio culturale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, di intervenire per arginare i descritti fenomeni di degrado attribuibili, per lo più, all'assenza di personale incaricato del presidio e della sorveglianza dei locali ove si esercita la vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante distributori automatici aperti 24 ore al giorno nella zona ricompresa tra le Vie Giovanni XXIII, Piazzale Cesare Battisti, Via Dante Alighieri e Via Tempio Malatestiano e Piazza Ferrari comprese ;

VISTI

- l'art.54 comma 4 e comma 4-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il decreto legge 23 maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n.125;
- gli artt. 1 e 2, lett. b) ed e) del D.M. 5 agosto 2008;
- decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 32;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO

- per i motivi esposti in premessa, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, che consentono all'Amministrazione procedente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO

- della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

che a decorrere dal 01 Luglio 2025 al 31 dicembre 2025 per esigenze di sicurezza urbana finalizzate alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano e della commissione di reati correlati, nonché della reiterazione di episodi di grave intolleranza, nell'area ricompresa tra le Vie Giovanni XXIII, Piazzale Cesare Battisti, Via Dante Alighieri e Via Tempio Malatestiano e Piazza Ferrari comprese;

SIA FATTO DIVIETO

di vendita ed erogazione al pubblico di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici in locali privi della costante presenza, durante l'intero orario di esercizio, di personale incaricato del presidio e della sorveglianza di tali vani;

Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dal 01 luglio 2025 gli esercizi della predetta tipologia,

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0223598/2025 del 27/06/2025
'Class. ' 003.001002
Firmatario: Jamil Sadegholvaad

già operanti nella suddetta zona, dovranno essere adeguati alle prescrizioni della presente ordinanza o, in alternativa, sospendere o cessare la propria attività;

AVVERTE

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 400,00 ad un massimo di €. 500,00 di cui, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della L. 689 del 24.11.1981 è ammesso pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di contestazione o dalla notifica di accertamento, **quantificato in €. 400,00** dalla Delibera della Giunta Comunale n. 443, del 28 dicembre 2010.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal 01 Luglio 2025 al 31 dicembre 2025;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 e, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Rimini, al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rimini;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D. Lgs 2 Luglio 2010 n.104, s.m.i.;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n.104, s.m.i.

Si dà atto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Rimini;

Il Sindaco del Comune di Rimini
dott. Jamil Sadegholvaad
(*documento firmato digitalmente*)